

ADDENDUM AL CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN PIATTAFORMA DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI

TRA

Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO (di seguito “Comieco”), P.IVA n. 97207800158, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5;

E

Società Canavesana Servizi S.p.A., con sede sociale in _Ivrea (TO)_ C.F. e P.IVA 06830230014, capitale sociale pari ad Euro _909.464,64_, rappresentata ai fini del presente Contratto da _Sig. Andrea Grigolon_ in qualità di rappresentante legale (di seguito, “Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti”)

(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)

PREMESSO CHE

Per consentire una gestione ottimale delle assegnazioni dei materiali da parte di Comieco si rende necessario uniformare le condizioni operative ed economiche previste nell’ambito delle attività svolte dagli impianti di recupero, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizi e dal Contratto per le attività di lavorazione;

A titolo cautelativo, si richiede l’apposizione della sottoscrizione al presente Addendum. Tuttavia, a norma dell’art. 19 del Contratto, le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2021, indipendentemente dalla sottoscrizione.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

si procede, ai sensi dell’art. 13.2 del Contratto, ad apportare le variazioni di seguito riportate.

All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

2.5 In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 2.1 e 2.4, il Convenzionato-impianto, al momento della chiusura della trasmissione dei dati di cui all’art. 4.1 l), si obbliga a confermare mensilmente tramite il portale Comieco, che non si è determinato il superamento dei quantitativi massimi autorizzati all’impianto e la sussistenza, alla data dell’attestazione e in riferimento ai predetti quantitativi massimi, di capacità residuale sufficiente per le quantità previsionali dei rapporti contrattuali in essere.

2.6 Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2.5, in caso di variazioni delle quantità autorizzate il Convenzionato-Impianto si obbliga a darne tempestiva comunicazione via PEC a Comieco.

All’articolo 4.1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 26 t per materiale di classificazione 1.02 e di 24 t per quello 1.05.00 / 1.04.00.

Dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

l) controllo e inserimento del dato relativo alle frazioni estranee cernite tramite l’area riservata Comieco entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo, nel riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente come risultanti dal caricamento dei dati dei FIR e DDT caricati dall’Impianto (Modulo B), unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto;

m) messa a disposizione di una area idonea allo svolgimento delle verifiche qualitative della raccolta e del materiale in balle, nonché di assistenza tramite risorse umane e tecniche per l’espletamento delle predette attività.

L’articolo 5 è modificato come segue.

Il comma 5.3 è sostituito dal seguente:

5.3 I quantitativi di raccolta ricevuti dall'impianto oggetto del programma di cui al precedente comma 5.1 dovranno essere lavorati e messi a disposizione, dall'impianto di gestione dei rifiuti, per il ritiro da parte del Destinatario individuato da Comieco entro e non oltre 7 giorni lavorativi (data di accettazione del FIR o di documento equivalente) dall'ingresso in impianto del conferimento che ha completato il peso minimo del carico di cui all'art. 4.1 lettera h).

Al raggiungimento delle quantità lavorate, necessarie alla composizione del carico minimo, l'impianto di gestione dei rifiuti è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque non oltre i due giorni lavorativi, il Destinatario individuato da Comieco della disponibilità del carico.

Nel caso di ritardi nella messa a disposizione del materiale e solo su formale segnalazione del Destinatario, all'impianto è comminata una penale di € 50,00 per ogni tonnellata non consegnata al termine dei 16 giorni dall'ingresso in impianto del conferimento che ha completato il peso minimo del carico (art. 4.1 lettera h) e Comieco, indipendentemente dall'avvenuto incasso di detta penale, corrisponderà al Destinatario un importo pari a € 12,00 per ciascuna tonnellata non consegnata. Le predette penali si applicano a far data dal 1 dicembre 2021.

Al comma 5.6 le parole "3 gg" sono sostituite dalle seguenti "2 gg".

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

6.3 Per i servizi di cui alle lettere d), i), l), del precedente art. 4 Comieco riconoscerà al Convenzionato-Impianto un corrispettivo pari a 2,00 €/t per le quantità di materia prima secondaria classificata secondo la tipologia 1.02.00 -1.04-05 dalla norma UNI EN 643 vigente consegnata al destinatario della raccolta individuato da Comieco. Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

Al fine di aderire a quanto previsto dal GDPR, all'art. 12 è stato eliminato il comma 12.5.

L'articolo 14, il comma 14.3 è sostituito dal seguente:

14.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti articoli 2.5 e 10, il Convenzionato-impianto si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale – una somma pari a € 150,00 per ciascuna mancata comunicazione. In ogni caso, fermo quanto previsto dal precedente articolo 6.3, Comieco potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6.3 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.

Non saranno cumulate le penali relative al mancato o ritardato invio delle comunicazioni dei FIR o DDT relative alla medesima settimana. Limitatamente agli impianti con quantità previsionali massime fino a 100 t/mese, la penale applicata sarà pari a € 50,00. Il pagamento delle penali avverrà a 60 gg data fattura fine mese.

Dopo l'articolo 14, comma 8, è aggiunto il seguente:

14.9 In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2.5 Comieco diffiderà il Convenzionato-impianto a provvedere entro il termine di 7 gg lavorativi, scaduti i quali Comieco procederà alla interruzione dei ritiri e il Convenzionato-impianto sarà tenuto ad individuare un impianto idoneo a garantire il rispetto degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione Locale.

Milano, 15 luglio 2021

Per Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti



Per Comieco

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE

Montalbetti
COMIECO
CONSORZIO RECUPERO E RICICLO
IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA